

#### Fatto

Un docente a tempo indeterminato riceve contestazione disciplinare per programmazioni didattiche elaborate in ottobre 2021, ritenute contrarie alle progettazioni deliberate dal Collegio dei Docenti in dicembre 2021. Nella contestazione non vengono dettagliate le ragioni dello scostamento né viene richiesto adeguamento. Il docente presenta memoria difensiva evidenziando la genericità delle accuse. Viene irrogata sanzione di censura con l'addebito, formulato per la prima volta nel provvedimento sanzionatorio, di non aver aggiornato le programmazioni alle progettazioni collegiali e di non aver presentato opzione metodologica di gruppi minoritari, nonostante il docente l'avesse regolarmente protocollata prima della seduta del Collegio.

#### Massima

In materia di procedimento disciplinare nei confronti del personale docente, è illegittima la sanzione che si fonda su una contestazione di addebito generica e priva di specificazione delle condotte contestate, nella quale l'accusa principale compaia per la prima volta solo nel provvedimento sanzionatorio finale e non nella contestazione iniziale, impedendo così l'effettivo esercizio del diritto di difesa. L'esercizio dell'opzione metodologica di gruppi minoritari, prevista dall'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dalla legge 107/2015, comma 14, rientra nell'ambito dell'autonomia didattica del docente e costituisce espressione legittima della libertà di insegnamento tutelata dalla normativa vigente. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa deve riconoscere e valorizzare le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, sicché non può costituire oggetto di sanzione disciplinare la scelta del docente di avvalersi di tale opzione, regolarmente presentata e protocollata, in difformità rispetto alle progettazioni deliberate dalla maggioranza del Collegio dei Docenti. La sanzione disciplinare irrogata per il mancato adeguamento alle delibere collegiali, in presenza di legittimo esercizio dell'opzione metodologica minoritaria, risulta priva di giustificazione giuridica e pertanto illegittima.

#### Esito

Ricorso accolto. Annullamento della sanzione disciplinare. Condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.

#### Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

Sezione Lavoro 2 Sezione

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori

All'udienza del 16/07/2025, all'esito della camera di consiglio, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23503/2023 R.G. promossa da:

Parte\_1 rapp.to e difeso dagli Avv.ti CASCONE

ALFREDO e GUERRIERO CARMEN come da procura in atti

RICORRENTE

contro:

Controparte\_1 in

persona del legale rapp.te pt

RESISTENTE

Controparte\_2 in persona

dei legali rapp. p.t.

CONTUMACE

OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 14/12/2023 il ricorrente in epigrafe, docente a tempo indeterminato presso l' Controparte\_1

[...] di Napoli, esponeva di aver ricevuto, in data 17.3.2022, dal

Dirigente Scolastico dell'Istituto sopracitato una contestazione d'addebito

disciplinare, nella quale veniva fatto presente al ricorrente che le sue

programmazioni didattiche di Approfondimento/Educazione Civica e di

Italiano - programmazioni fatte in data 1.10.2021, erano contrarie "come

tempistica e impostazione pedagogica e didattica" alle progettazioni

successivamente deliberate dal Collegio, precisamente in data 14.12.2021.

L'istante lamentava come nella contestazione non venisse dettagliata la

motivazione per la quale le programmazioni dello stesso si discostassero

dalle progettazioni fatte dal Collegio, né veniva chiesto al ricorrente di

adeguarsi a queste ultime. Alla luce di quanto sopra, il ricorrente

provvedeva il 31.03.2022 a inviare al Dirigente Scolastico dell'Istituto,

memoria difensiva dove, sottolineando l'impossibilità di individuare

precisamente le imputazioni rivoltegli nella contestazione, approntava

necessariamente una generica difesa.

Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: "1. Accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, inesistenza, inefficacia del provvedimento disciplinare di Censura adottato nei confronti del Prof. Parte\_1 , con ogni conseguenza di legge; dichiarare, per tutti i motivi infra esposti, illegittima e/o comunque, nulla, la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente con provvedimento del 9.5.2022 con nota Prot. N.2569; 2. Per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni in epigrafe indicate, la cancellazione di tale sanzione dal fascicolo personale nonché dallo stato di servizio del ricorrente; 3. Condannare l' [...] Controparte\_1 in persona del Dirigente Scolastico p.t. e/o l' Controparte\_3 , in persona del legale rappresentante p.t. e/o l Controparte\_4 in persona del legale rappresentante p.t., in solido o per quanto di ragione, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari".

Rilevata la ritualità della notifica, il CP\_2 e l'Istituto scolastico convenuto non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci.

Quindi, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa.

Il ricorso è fondato e come tale va accolto.

È necessario sottolineare che la sanzione disciplinare della censura impugnata in ricorso, emessa dal Dirigente Scolastico dell' [...]

Controparte\_1 risulta, da un'analisi accurata, non solo generica nella sua formulazione e priva di solide basi riguardo alle accuse rivolte al ricorrente, ma omette, inoltre, di considerare una serie di comportamenti adottati dallo stesso per difendere se stesso e la propria programmazione didattica, conformemente alla normativa vigente, trascurando aspetti essenziali per valutare la correttezza del comportamento tenuto dal docente.

In particolare, solo nel provvedimento in esame il Dirigente scolastico attribuiva chiaramente al ricorrente la responsabilità di non aver aggiornato

le proprie programmazioni, realizzate nell'ottobre 2021, in base alle progettazioni che il Collegio dei Docenti ha presentato nel dicembre 2021. Tuttavia, questa accusa, oltre a essere completamente infondata, appare esclusivamente nel provvedimento stesso, poiché nella vaga contestazione da cui tutto ha avuto origine non vi è alcuna menzione riguardante il presunto mancato adeguamento.

Inoltre, riguardo a questo punto, è importante evidenziare come sia prassi consolidata che i docenti elaborino la programmazione didattica delle classi loro assegnate all'inizio dell'anno scolastico, dopo aver effettuato un'attenta osservazione preliminare dei livelli di apprendimento e di risposta degli studenti.

Va inoltre sottolineato che le ragioni didattico-pedagogiche alla base delle scelte programmatiche del ricorrente, compresi eventuali scostamenti rispetto alle decisioni della maggioranza collegiale, sono chiaramente espresse nell'“Opzione metodologica di gruppi minoritari”.

In relazione alla censura mossa nel provvedimento emesso dalla Dott.ssa Persona\_1 nei confronti del ricorrente, in cui si sostiene che egli “non ha presentato alcuna ‘opzione metodologica di gruppi minoritari’, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Questa situazione obbliga tutti i docenti ad adeguare la propria programmazione e attività didattica alle indicazioni stabilite dal Collegio dei Docenti.”, va qui rilevato che il ricorrente ha effettivamente presentato l'“opzione metodologica di gruppi minoritari” il 15 novembre 2021, facendola regolarmente protocollare dalla segreteria dell'Istituto, come risulta anche dalla ricostruzione dei fatti in causa.

Ed invero, la proposta didattica del ricorrente è stata opportunamente presentata il 15.11.2021 in vista della seduta del Collegio dei Docenti del 29 novembre che aveva all'O.d.G. l'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), con richiesta di sottoporla a discussione e votazione dell'organo collegiale.

Va inoltre ricordato che l'art.3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 citato dal Dirigente Scolastico è stato abrogato e sostituito successivamente

all'introduzione della legge 107/2015, a cui il ricorrente ha fatto appunto ricorso, che al comma 14 recita: "L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricula e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di

gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto. 5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

Avendo dunque legittimamente esercitato questa opzione minoritaria, il ricorrente ha operato nell'ambito della propria autonomia didattica, rispettando pienamente la normativa vigente e le prerogative degli Organi Collegiali.

Giova qui ribadire che il principio di collegialità, applicabile nel caso specifico al Collegio dei Docenti, rappresenta un valore democratico fondamentale.

Proprio per questo, la legge 107/2015, riguardo alle scelte didattiche, tutela i gruppi minoritari al comma 14.

Di conseguenza, la sanzione imposta dal Dirigente Scolastico risulta del tutto priva di giustificazione e illegittima.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:

a) Accoglie il ricorso ed annulla la sanzione comminata al ricorrente in data 17.3.2022 dal Dirigente Scolastico dell' [...]

Controparte\_1 di Napoli;

b) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da corrispondersi agli avv.ti Cascone Alfredo e Guerriero Carmen antistatari

Così deciso in data 16/07/2025.

il Giudice

Dott. Manuela Montuori